

ISSN 2283-4527

Estratto

LO STATO

RIVISTA SEMESTRALE DI SCIENZA COSTITUZIONALE, DIRITTO DELL'ECONOMIA E TEORIA DEL DIRITTO DIRETTA DA ALIS VIGNUDELLI

Mucchi Editore



RIVISTA SEMESTRALE DI
SCIENZA COSTITUZIONALE, DIRITTO DELL'ECONOMIA E TEORIA DEL DIRITTO

diretta da
ALJS VIGNUDELLI

ANNO XIII - NUMERO 24 (GENNAIO 2025 - LUGLIO 2025)



Mucchi Editore

COMITATO DI REDAZIONE

FEDERICO PEDRINI
(Università di Modena e Reggio Emilia, Capo redattore)

LUCA VESPIGNANI
(Università di Modena e Reggio Emilia, Capo redattore)

GIORGIA BERRINO
(Università di Firenze)

MATTEO CALDIRONI
(Università di Modena e Reggio Emilia)

VALENTINA CAVANI
(Università di Modena e Reggio Emilia)

ELENA CECCHINI
(Università di Parma)

PIETRO FERRETTI
(Università di Parma)

MARTINA GREPPI
(Università di Parma)

LUCA MANDRIOLI
(Università di Modena e Reggio Emilia e Università di Trento)

COLLEGIO DEI GARANTI

ROBERT ALEXY (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel – Germania)

ANTONIO BALDASSARRE (Luiss Guido Carli di Roma, Pres. em. Corte Cost. – Italia)

AUGUSTO BARBERA (*Alma Mater*-Università di Bologna, Pres. em. Corte Cost. – Italia)

SERGIO BARTOLE (Università di Trieste, Pres. em. AIC – Italia)

ENZO CHELI (Università di Firenze, Vice-Pres. em. Corte Cost. – Italia)

BIAGIO DE GIOVANNI (Università “L’Orientale” di Napoli, Accademia Naz. dei Lincei – Italia)

LAWRENCE M. FRIEDMAN (Stanford Law School – USA)

NATALINO IRTI (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei – Italia)

ANDREA MANZELLA (Luiss Guido Carli di Roma – Italia)

FABIO MERUSI (Università di Pisa – Italia)

ENRICO PATTARO (*Alma Mater*-Università di Bologna – Italia)

STANLEY L. PAULSON (Washington University, St. Louis, MO – USA)

PIETRO PERLINGIERI (Università del Sannio, Pres. S.i.s.d.i.c. – Italia)

GIUSEPPE UGO RESCIGNO (Sapienza Università di Roma – Italia)

PIETRO RESCIGNO (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei – Italia)

GEORG RESS (Universität des Saarlandes, già giudice EDU – Germania)

ALBERTO ROMANO (Sapienza Università di Roma – Italia)

PIERANGELO SCHIERA (Università di Trento – Italia)

FRANCO GAETANO COCA (Sapienza Università di Roma – Italia)

MICHELE SCUDIERO (Università di Napoli Federico II, Pres. em. CUN – Italia)

FEDERICO SORRENTINO (Sapienza Università di Roma, Pres. em. AIC – Italia)

MICHEL TROPER (Université Paris Ouest – Francia)

COMITATO SCIENTIFICO

GUIDO ALPA[†] (Sapienza Università di Roma, Pres. em. Ass. Civilisti Italiani – Italia)
MAURO BARBERIS (Università di Trieste – Italia)
ROBERTO BIN (Università di Ferrara – Italia)
MICHELANGELO BOVERO (Università di Torino – Italia)
SCOTT BREWER (Harvard University, Cambridge, MA – USA)
JÜRGEN BRÖHMER (Murdoch University, Perth – Australia)
PIERRE BRUNET (Université Paris Ouest – Francia)
AGOSTINO CARRINO (Università di Napoli Federico II – Italia)
OMAR CHessa (Università di Sassari – Italia)
FULVIO CORTESE (Università di Trento – Italia)
MARIO DOGLIANI (Università di Torino – Italia)
HORST DREIER (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Pres. em. VDStRL – Germania)
GIUSEPPE DUSO (Università di Padova – Italia)
TIMOTHY ENDICOTT (University of Oxford – Regno Unito)
GIAMPIETRO FERRI (Università di Verona – Italia)
ROBERTO GARGARELLA (Universidad de Buenos Aires – Argentina)
LECH GARLICKI (Uniwersytet Warszawski, già giudice costituzionale e giudice EDU – Polonia)
ENRICO GROSSO (Università di Torino – Italia)
RICCARDO GUASTINI (Università di Genova – Italia)
JUAN CARLOS HENAO (Universidad Externado de Colombia, Pres. em. Corte Cost. – Colombia)
CARLOS-MIGUEL HERRERA (Université de Cergy-Pontoise – Francia)
MARIO JORI (Università di Milano – Italia)
PHILIP KUNIG (Freie Universität Berlin – Germania)
MASSIMO LUCIANI (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei,
Pres. em. AIC, giudice Corte Cost. – Italia)
CLAUDIO LUZZATI (Università di Milano – Italia)
MICHELA MANETTI (Università di Siena – Italia)
ALESSANDRO MANGIA (Università Cattolica di Milano – Italia)
ERIC MILLARD (Université Paris Ouest – Francia)
GIUSEPPE MORBIDELLI (Sapienza Università di Roma – Italia)
PÉTER PACZOLAY (Szegedi Tudományegyetem, Pres. em. Corte Cost. – Ungheria)
GIORGIO PINO (Università Roma Tre – Italia)
ANNA MARIA POGGI (Università di Torino – Italia)
GERALD J. POSTEMA (University of North Carolina at Chapel Hill, NC – USA)
FRANCESCO RIMOLI (Università Roma Tre – Italia)
VINCENZO ROPPO (Università di Genova – Italia)
ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ (Universitat Pompeu Fabra, Barcellona – Spagna)
GINO SCACCIA (Università di Teramo – Italia)
ANTONINO SCALONE (Università di Padova – Italia)
KURT SEELMANN (Universität Basel – Svizzera)
SANDRO STAIANO (Università di Napoli Federico II, Pres. em. AIC – Italia)
GIULIANA STELLA (Università di Napoli Federico II – Italia)
GIOVANNI TARLI BARBIERI (Università di Firenze – Italia)
KENDALL THOMAS (Columbia Law School New York – USA)
STEPHEN TURNER (University of South Florida, FL – USA)
RODOLFO VÁZQUEZ (Instituto Tecnológico Autónomo de México – Messico)
ALJS VIGNUDELLI (Università di Modena e Reggio Emilia – Italia)
MAURO VOLPI (Università di Perugia, già componente CSM – Italia)
GIUSEPPE ZACCARIA (Università di Padova, Accademia Naz. dei Lincei – Italia)
GIANFRANCESCO ZANETTI (Università di Modena e Reggio Emilia – Italia)

Con il patrocinio di



Accademia di Scienze Lettere e Arti
di Modena

ABI



Accademia degli Incamminati
Modigliana

Questo volume è stato realizzato con un contributo del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia



BPER:
Banca



GENERAL FITTINGS



Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale, diritto dell'economia e teoria del diritto

Direttore responsabile: Aljs Vignudelli

Direzione scientifica: Prof. Aljs Vignudelli, via Aurelio Saffi, 14 - 40131 - Bologna - presidente@seminarimutinensi.it

issn 2283-6527 - autorizzazione del Tribunale di Modena 2184 del 13.10.2013

© STEM Mucchi Editore Srl - 2025 (sede: Via Jugoslavia, 14 - 41122 - Modena)

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it facebook.com/mucchieditore twitter.com/MucchiEditore instagram.com/mucchi_editore/

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Tipografia Stem Mucchi editore (MO), stampa Mediagraf (PD). Finito di stampare nel mese di agosto 2025.

Condizioni di abbonamento

Abbonamento annuo (2 numeri, iva inclusa):

Formato cartaceo Italia € 60,00; formato cartaceo Estero € 85,00; numero singolo € 35,00 (più spese di spedizione)

Formato digitale (con login) € 47,00; formato digitale (con ip) € 56,00; numero singolo digitale € 28,00

Cartaceo e digitale Italia (con login) € 71,00; cartaceo e digitale (con ip) € 80,00

Cartaceo e digitale estero (con login) € 96,00; cartaceo e digitale (con ip) € 105,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per variazione di indirizzo ed eventuali reclami per il mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'amministrazione della Rivista, presso la Casa editrice. L'abbonamento decorre dal 1 gennaio e dà diritto a tutti i numeri dell'annata. Il pagamento deve essere effettuato direttamente all'editore sul c/c postale n. 11051414, a ricevimento fattura (valido solo per enti e società), mediante carta di credito (sottoscrivendo l'abbonamento *online* all'indirizzo www.mucchieditore.it). Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli, gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo. La disdetta dell'abbonamento va effettuata tramite raccomandata a/r alla sede della Casa editrice, o tramite posta elettronica certificata (info@pec.mucchieditore.it), entro il 31 dicembre dell'annata in corso. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, dietro rimessa dell'importo (prezzo di copertina del fascicolo in oggetto). Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della stessa Rivista. Per l'acquisto di singoli fascicoli della Rivista consultare il catalogo *on line*. Il cliente ha la facoltà di recedere da eventuali ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r alla sede della Casa editrice, fax o e-mail (seguiti da una raccomandata a/r) entro le successive 48 ore atte a consentire l'identificazione del cliente e dell'ordine revocato (merce, data, luogo, etc.). La revoca dell'ordine deve essere spedita entro e non oltre 10 giorni successivamente alla data di sottoscrizione.

INDICE

Saggi

CORRADO CARUSO, <i>Le funzioni politiche della giustizia costituzionale</i>	11
ENRICO DICIOTTI, <i>Assunti e implicazioni di una teoria sulle attività creative dei giudici. In risposta ad alcune critiche di Gaetano Carlizzi</i>	45
FRANCESCO RIMOLI, <i>Neoliberalismo, infosfera, società della prestazione: i rischi di una democrazia accelerata</i>	71
EMANUELE ROSSI, <i>La compatibilità tra le funzioni di parlamentare e di componente del Governo e i suoi riflessi sul funzionamento delle Camere</i>	101

Materiali

MARIO JORI, <i>Scarpelli filosofo</i>	145
ERIC MILLARD, <i>Eisenmann reconstruteur de la théorie constitutionnelle de Montesquieu</i>	163
CHARLES EISENMANN, <i>La Pensée Constitutionnelle de Montesquieu</i>	167
FEDERICO PEDRINI, <i>Colloquio sull'Ermeneutica II. L'ermeneutica giuridica tra diritto e giustizia. Intervista al Prof. Gaetano Chiurazzi (Torino, luglio 2025)</i>	191

Interventi, Note e Discussioni

SERGIO BARTOLE, <i>Per gli 80 anni di Gustavo Zagrebelsky. Riflessioni intorno a Il diritto mite</i>	243
MARTA CAREDDA, <i>I provvedimenti disciplinari del C.S.M., tra discrezionalità e riserva di legge</i>	253
GIUSEPPE DE VERGOTTINI, <i>Giustizia costituzionale e diritti umani</i>	273
MICHELE MASSA, <i>Separazione dei poteri e discrezionalità dei giudici nel pensiero di Gaetano Silvestri</i>	283
ANDREA MORRONE, <i>La “riforma della giustizia” del Governo Meloni: un ibrido “senza decisione”</i>	307

Cronache extravaganti

ALJS VIGNUDELLI, <i>Guido Alpa, amico di longue durée</i>	329
RENATO BALDUZZI, <i>I tanti Guido Alpa</i>	335
MARCELLO BASILICO, <i>In ricordo del Professore</i>	339
ALBERTO MARIA BENEDETTI, <i>Guido Alpa e l'esperienza genovese</i>	343
SERGIO MARIA CARBONE, <i>Guido, giurista e uomo unico</i>	347
ANDREA D'ANGELO, <i>Guido Alpa, breviario di un'amicizia</i>	349
GIUSEPPE FRANCO FERRARI, <i>Un'amicizia in viaggio</i>	351
MAURO GRONDONA, <i>Guido Alpa, ovvero della mitezza metodologica</i>	353
GIUSEPPE MORBIDELLI, <i>Frammenti di un dizionario di ricordanze (giuridiche e non)....</i>	357
VINCENZO ROPPO, <i>Guido Alpa: mitezza e forza</i>	361
ALESSANDRO SOMMA, <i>Con Guido Alpa da Genova a Roma passando per la Germania....</i>	365

Maestri del Novecento

VINCENZO FERRARI e VALERIO POCAR, <i>Renato Treves e la sua eredità, nel dialogo tra gli allievi</i>	371
ANGELO PANEBIANCO, <i>Matteucci e il liberalismo in trasformazione</i>	383

Nel cortile del banano

Recensioni

MONICA BERGO, <i>I pensieri e le ali del diritto fondamentale alla salute</i>	393
► LUCA VESPIGNANI, <i>Laicità ieri, oggi e domani</i>	409
Schede bibliografiche.....	421

Laicità ieri, oggi e domani

Tre punti di vista sulla neutralità dello Stato come preconditione delle democrazie liberali

di Luca Vespignani*



Sommario: § 1. – Paesaggio in comune e prospettive differenti. § 2. – Contro la teologia politica: il cristallo della laicità. § 3. – La laicità come metapprincipio e come prodotto della cultura nell'ambito di una determinata società. § 4. – Il passato ed il futuro della laicità.

AUGUSTO BARBERA, *Laicità*, Bologna, il Mulino, 2023, pp. 218.

CLAUDIO LUZZATI, *Il cristallo della laicità*, Torino, Giappichelli, 2024, pp. 209.

VINCENZO PACILLO, *Per sempre giovane*, Modena, Mucchi, 2024, pp. 354.

§ 1. – *Paesaggio in comune e prospettive differenti*

Le vicende dello Stato moderno incrociano ripetutamente la problematica della laicità, con la quale il pensiero liberale si è confrontato in più occasioni e sotto differenti profili perlomeno dalla Rivoluzione francese in avanti. E non stupisce quindi che essa sia tuttora di grande attualità, pure alla luce dei radicali cambiamenti in atto nelle società contemporanee, il cui carattere multietnico e multiculturale trova una delle principali manifestazioni proprio con riferimento alla sfera della religione.

In proposito, tre volumi usciti negli ultimi due anni offrono l'occasione per cogliere il fenomeno nella sua complessità, specialmente nella misura in cui ciascuno si pone in un'ottica almeno parzialmente peculiare. Più nel dettaglio, se l'ultimo in ordine di tempo, *Il cristallo della laicità* di Claudio Luzzati, esprime il punto di vista della teoria generale, il libro di Augusto Barbera, *Laicità*, è più spostato sul versante del diritto positivo e tiene ampiamente conto anche della giurisprudenza, soprattutto costituzionale, non solo italiana. Mentre quello di Vincenzo Pacillo, *Per sempre giovane*, assume a sua volta una prospettiva eccentrica rispetto agli altri,

* Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

procedendo ad una ricostruzione ad ampio spettro di come il tema della laicità attraversi la storia della letteratura francese da Victor Hugo fino agli scrittori contemporanei, sulla base del «presupposto che una tradizione giuridica non sia solo un insieme di leggi e norme, ma includa anche atteggiamenti e credenze profondamente radicati, formati e forgiati dalle vicende storiche e dal dibattito culturale»¹.

Prima di ripercorrere alcuni dei punti salienti della riflessione condotta in tali contributi, va d'altro canto evidenziato che – pur nella diversità degli approcci – è possibile rinvenire nel pensiero degli Autori in questione alcuni elementi fondamentali condivisi.

In primo luogo, è comune a tutti la convinzione che la laicità sia un fattore imprescindibile della forma di Stato liberal-democratico. Infatti, «dalla difesa del potere civile rispetto alle confessioni religiose, e dalla difesa della Chiesa rispetto all'invadenza del potere statale si giunge, con la progressiva affermazione del costituzionalismo liberaldemocratico, alla difesa della libertà stessa del cittadino e delle sue formazioni sociali, fra cui le confessioni religiose»².

In secondo luogo, Luzzati e Barbera (per Pacillo il discorso è almeno parzialmente diverso) intendono la laicità essenzialmente nei termini di un metodo per garantire la coesistenza di una pluralità di posizioni non necessariamente uniformi, a partire dall'assunto che «si sta assieme *non meramente in virtù* di una convergenza di valori, ma *nonostante* le divergenze. Per evitare le lacerazioni, i valori “caldi”, invece di diventare incandescenti, devono potersi intiepidire. Ciò accade preferendosi le *convenzioni* alle convinzioni (questo modello d'azione non è la mia prima scelta, ma l'accetto perché anche gli altri lo fanno), servendosi dei *formalismi*, in primo luogo del principio maggioritario, individuando *spazi neutralizzati* nella cosa pubblica e reclamando l'imparzialità dell'amministrazione»³.

Tanto precisato, i singoli saggi trovano poi la propria linea di sviluppo in ragione dell'ambito disciplinare in cui si muovono e dell'approccio metodologico che adottano.

§ 2. – Contro la teologia politica: il cristallo della laicità

Cominciando dal *Cristallo della laicità*, quale sia l'asse portante del ragionamento di Claudio Luzzati è indicato dal sottotitolo, *Contro la teologia politica*, che ne rivela il carattere (anche) pamphlettistico. «La tesi che emerge è che la laicità si giochi soprattutto sul piano della legittimazione politica dell'ordinamento. È pienamente laico solo chi – e non si è in molti a farlo – sia in grado di comprendere i limiti teorici tanto delle fondazioni mitiche delle istituzioni quanto di quelle pseudofattuali, chi sia disposto

¹ V. PACILLO, *Per sempre giovane*, 17.

² A. BARBERA, *Laicità*, 53.

³ C. LUZZATI, *Il cristallo della laicità*, 14.

a decostruire criticamente la sovranità, sia pure quella popolare e, in ogni caso, rinunci ad agganciare lo Stato a idealità sostanziali indiscutibili»⁴.

L'obbiettivo polemico è il cristallo di Hobbes elaborato da Carl Schmitt, il quale – com'è noto – in alto si apre alla trascendenza attraverso il riferimento alla verità del Cristo e fonda così la trasformazione nel rappresentante di dio in terra del sovrano, protagonista dello scambio tra protezione ed obbedienza collocato alla base del modello. «In qualche modo, come l'antropologia negativa della parte inferiore del cristallo corrispondeva in Schmitt al teologema della "caduta" e del peccato originale, nella parte superiore fa riscontro un teologema simmetricamente opposto: quello dell'Incarnazione di Cristo, che funge da modello esplicativo di un potere che si dà, a prescindere dalle giustificazioni»⁵.

Per contro, Luzzati ritiene che tale costruzione non corrisponda alle tesi hobbesiane, specialmente nella misura in cui «non solo le ragioni esaminate da Hobbes sono profondamente umane e terrestri [...], ma prescindono anche – formalisticamente – da specifici contenuti politico-istituzionali storici e religiosi: tutto va bene, a patto che vi sia qualcuno che decida». Inoltre, si sottolinea «la centralità in Hobbes della *psicologia dei soggetti*» e, infine, si osserva che «l'*individualismo* di Hobbes non è un tratto contingente e rinunciabile del suo approccio, un incidente di percorso, come vorrebbe farci intendere Schmitt. La genesi della società politica, per il filosofo di Malmesbury, non si spiega appellandosi alla ricerca di un "bene comune", ad una giustificazione etica aprioristica o al perseguimento di valori collettivi e solidali. L'analisi di Hobbes è atomistica. Guarda in modo disincantato al *calcolo egoistico* di ciascuno»⁶.

La critica di Luzzati a Schmitt va peraltro oltre la sua interpretazione di Hobbes, riguardando anche – su di un piano più personale – il suo coinvolgimento nel regime nazista, in relazione al quale si evidenzia l'incongruenza dell'attenzione che egli ha trovato in alcuni ambienti di sinistra sia prima, sia dopo la Seconda guerra mondiale. Attenzione che viene ricondotta a tre fattori di affinità osservando che «1) Tutti gli interlocutori di Schmitt [...] ritengono che le *idee liberali* moderne e laiche abbiano poco da offrire, siano moribonde, o rappresentino un travestimento ideologico. 2) Schmitt può essere letto come un autore che proclama *la riduzione del giuridico al politico*: nel senso che il mondo del diritto non avrebbe nessuna autonomia e che le leggi sarebbero una mera facciata – in termini marxistici una soprastruttura – dietro alla quale si nascondono altri equilibri, p. es. quelli scaturiti dalla lotta di classe e/o dagli assetti economici. 3) Non va infine sottovalutata *l'impressione di concretezza* che offre Schmitt, anche se poi il suo realismo cinico si mescola all'uso di potenti immagini mitiche e s'apre alla metafisica»⁷.

⁴ *Ivi*, 16.

⁵ *Ivi*, 26.

⁶ *Ivi*, 51-52.

⁷ *Ivi*, 69-70.

Si inserisce nel contesto fin qui ripercorso in alcuni dei suoi snodi fondamentali il confronto tra Schmitt e Kelsen, che viene risolto in modo incondizionato a favore del teorico della dottrina pura del diritto per la maggiore chiarezza della sua costruzione e per la sua capacità di dare strumenti per affrontare i problemi della contemporaneità. In tal senso, si osserva che «tanto Kelsen quanto Schmitt raccolgono l'eredità di Hobbes (e di Marx): entrambi ritengono che la nostra sia una società irrimediabilmente conflittuale. Ma il loro modo di trattare il problema del conflitto è diametralmente opposto. Schmitt opta per la prevalenza della dimensione politica, ossia dello spirito di parte, che si trasforma in un assoluto: la dicotomia amico-nemico è onnipervasiva e *non conosce mediazioni* di sorta. [...] Kelsen invece *confida nel compromesso* e va in cerca di istanze giuridiche in qualche senso "neutrali", limitatrici dei poteri di fatto»⁸. E in proposito si richiamano, in quanto paradigmatiche, le posizioni dei due autori sul tema del Parlamento, con Schmitt che contrappone alle assemblee rappresentative, giudicate incapaci di decidere, un sistema imperniato sull'acclamazione del capo nella convinzione che possa costituire una manifestazione diretta della sostanza della democrazia, mentre Kelsen ne ribadisce la centralità quale sede della mediazione e del confronto pur riconoscendo il carattere fittizio della rappresentanza.

Secondo Luzzati, «la pregiudizialità di Kelsen contro il fanatismo, il suo paventare la primitivizzazione della tecnica politica e il suo timore per le folle osannanti il "capo" sono pienamente condivisibili. Così come Kelsen ha ragione da vendere quando accusa Schmitt di cancellare nella *Verfassungslehre* le differenze tra la democrazia e la dittatura»⁹. Il che però non implica una completa adesione alle tesi kelseniane, nella misura in cui per la compiuta descrizione di un ordinamento giuridico si ritiene necessario il riferimento ad una cornice valoriale prospettando il passaggio dalla neutralità della dottrina pura alla «c.d. "neutralità liberale"». Con tale termine intendiamo una tolleranza reciproca che si traduce in una scelta antidiscriminatoria e formalistica, di secondo livello, di non scegliere all'interno d'una rosa di opinioni e di concezioni di vita. Tale scelta di non scegliere non è illimitata: la "rosa" può essere accogliente in diversa misura e subire variazioni nel tempo. All'opzione liberaldemocratica, in ogni caso, se intende sopravvivere, è vietato di essere "neutrale", o, dicendola meglio, "indifferente", nei confronti di se stessa»¹⁰. Ed in una simile direzione va appunto l'elaborazione del cristallo della laicità.

Per costruire il suo schema, Luzzati parte dalla constatazione che «il problema della laicità, agli occhi del giurista e del filosofo politico [...] è in primo luogo un problema istituzionale, di poteri. Gli altri significati di 'laicità' saranno visti in funzione della laicità istituzionale, che costitui-

⁸ *Ivi*, 96.

⁹ *Ivi*, 99-100.

¹⁰ *Ivi*, 105.

rà quindi il fulcro della nostra analisi»¹¹. Per cui, «se si vuole costruire un modello antitetico a quello sviscerato nella prima parte, occorre rispondere alle medesime domande che si poneva Schmitt, e non ad altre, cioè: Come si accreditano i poteri? Detto altrimenti: Come si rende accettabile che chi comanda comandi? Che comandi nel modo in cui lo fa e per le “ragioni” addotte e non diversamente?»¹².

Segnatamente, nella griglia proposta da Luzzati vengono presi in considerazione tre piani rispetto ai quali si pone il problema della legittimazione del potere, e cioè quello delle dottrine o ideologie, quello delle istituzioni e quello della libera ricerca. E, sebbene il laico miri «ad una tendenziale desacralizzazione dei poteri, a spogliarli quanto più possibile da ogni ideologia, anche dall'ideologia laicista», si prende atto del fatto che «della laicità delle istituzioni si danno soltanto realizzazioni parziali»¹³, riconoscendo l'impraticabilità dell'«ideale di completa apertura, caro al pensiero laico [...]. *Una società completamente aperta non è neppure una società*. Non può esistere una società che non abbia i suoi miti e i suoi dogmi e che non escluda qualcuno. [...]. Dobbiamo, a quanto pare, rassegnarci al concorso della ricerca spassionata e dello spirito identitario, della giustificazione in positivo e di quella in negativo, delle giustificazioni vuote e di quelle autentiche»¹⁴.

In un quadro del genere, la neutralità liberale viene differenziata dalla neutralità scientifica, che si qualifica essenzialmente in termini di avallatività, e si esprime principalmente nell'«*impegno formalistico* delle istituzioni a non discriminare o avere preferenze tra le diverse visioni del mondo, propugnata dai liberali», prescindendo «dalle proprie preferenze sostanziali, *che pure esistono*»¹⁵. Sebbene, anche qualora si aderisca ad una concezione massimale del pluralismo, per la quale si «mira ad estendere il più possibile la dialettica democratica», esso sia destinato ad avere un'«estensione limitata, in quanto la neutralità liberale non è sconfinata e, cosa non secondaria, non è neutrale verso se stessa»¹⁶.

In altri termini, «se desideriamo raggiungere una *relativa* certezza del diritto, intesa come un “grado accettabile” di controllabilità intersoggettiva e di prevedibilità delle decisioni che applicano la legge e i principi positivi, abbiamo bisogno di pratiche che creino *spazi di neutralità*. I pubblici funzionari e i giudici devono annoverare fra le loro virtù professionali la capacità di sospendere *in una data misura* le proprie convinzioni personali»¹⁷. Cosicché si riconosce l'esistenza di un impegno meta-normativo «in virtù del quale le norme giuridiche non sono ritenute bilanciabili con le norme di una morale o del costume o con valutazioni perso-

¹¹ *Ivi*, 122.

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ivi*, 123.

¹⁴ *Ivi*, 148.

¹⁵ *Ivi*, 151.

¹⁶ *Ivi*, 159.

¹⁷ *Ivi*, 160.

nali autonome»¹⁸. Senza peraltro escludere – in coerenza con l’approccio improntato al realismo seguito da Luzzati – l’apertura di spazi per un atteggiamento inclusivo, il quale consenta di tenere conto (ad esempio tramite il richiamo ai principi impliciti o alla *ratio legis*) di ragioni diverse da quelle poste alla base delle procedure formali, in modo da evitarne le conseguenze più assurde e meno condivisibili sul piano sociale. In particolare, «l’adozione delle strategie decisorie formalistiche, nel diritto come altrove, deve essere giustificata con cura e vi sono casi in cui è preferibile che prevalgano le tecniche inclusive»¹⁹.

Dopodiché, atteso che comunque i soggetti pubblici sono chiamati ad adottare decisioni vincolanti per i consociati, deve in ogni caso essere preservata l’autonomia del singolo, al quale va sempre riconosciuta la facoltà di prendere le distanze dagli orientamenti consolidati facendo prevalere la sua etica individuale. E proprio qui sta il punto di chiusura del sistema delineato da Luzzati, nonostante si prenda nel contempo atto della circostanza che «l’obiettivo di un distacco critico dalle rispettive appartenenze è solo in parte conseguibile. Le mitologie politiche e le identità collettive offuscano il nostro giudizio morale. [...] L’unico illuminismo che siamo in grado di avanzare è un modesto illuminismo deontologico, penosamente consapevole dell’estrema debolezza morale della natura umana, facile preda del conformismo e dei bassi istinti»²⁰.

§ 3. – *La laicità come metaprinzipio e come prodotto della cultura nell’ambito di una determinata società*

Se nello scritto di Luzzati la laicità viene considerata nella sua veste di concetto astratto contrapposto a qualsiasi manifestazione di una morale di Stato, assumendo come esempio paradigmatico negativo la teologia politica di Carl Schmitt, nel libro di Augusto Barbera essa viene invece esaminata – pur rimanendo fermo lo sfondo costituito dal riferimento ai principi delle democrazie occidentali – soprattutto sotto il profilo dei rapporti tra l’ordinamento statale e l’esperienza religiosa, vista sia nella sua dimensione collettiva, sia in quella individuale.

Nella parte iniziale del suo lavoro, Barbera ripercorre i passaggi che hanno condotto prima alla separazione tra sfera giuridica e sfera religiosa e poi a quella tra Stato e organizzazioni religiose per approdare, «con la progressiva affermazione del costituzionalismo liberaldemocratico, alla difesa della libertà stessa del cittadino e delle sue formazioni sociali, fra cui le confessioni religiose»²¹. Tutto ciò all’esito delle tre grandi rivoluzioni dell’Occidente (la *Glorious Revolution* inglese del 1689, la Rivoluzio-

¹⁸ *Ivi*, 162.

¹⁹ *Ivi*, 164.

²⁰ *Ivi*, 182.

²¹ A. BARBERA, *Laicità*, 53.

ne americana del 1776 e la Rivoluzione francese del 1789), per effetto delle quali «la struttura del potere andrà progressivamente modellandosi in funzione della tutela dei diritti dell'uomo, fra cui in primo piano il riconoscimento della libertà religiosa, cui seguirà la libertà di coscienza e la libertà di espressione del pensiero»²².

A partire da questa premessa, si individuano due diverse declinazioni del principio di laicità. La prima è quella degli Stati Uniti, dove esso «è garantito assicurando il massimo di libertà e di pluralismo religioso, da un lato, tutelando l'uguaglianza di tutte le confessioni, dall'altro, sottoponendole anzi a un diritto comune. Contemporaneamente è garantito a tutte le confessioni uno spazio pubblico»²³. Viceversa, l'approccio francese «tende a precludere alle confessioni religiose gli spazi pubblici»²⁴. In tal senso, «si potrebbero citare anche le radici giacobine del costituzionalismo francese, così diverso rispetto alle origini contrattualiste del costituzionalismo anglosassone, l'uno attento al primato della politica, l'altro al primato della società. È, infatti, specifica della cultura giacobina un'impostazione pedagogica volta a rinvenire negli indirizzi della politica un fattore di trasformazione della società [...]. Quella francese è oggi una tradizione che rispetto al Regno Unito non indulge al multiculturalismo ma che, al contrario, punta ad una politica di assimilazione»²⁵.

Nel capitolo terzo si concentra invece l'attenzione sulla specifica vicenda italiana, che si sviluppa in uno scenario contraddistinto inizialmente dalle posizioni intransigenti espresse nel *Sillabo* del 1864 e poi dalla progressiva affermazione nei rapporti tra Stato e Chiesa di un contegno reciprocamente più flessibile nel corso del Novecento, anche grazie ai movimenti personalisti degli anni Trenta, fino alla svolta costituita dal Concilio ecumenico Vaticano II conclusosi nel 1965. Con un processo all'esito del quale «mentre la variante liberaldemocratica del costituzionalismo liberale riconosceva sempre più la dimensione sociale dell'individuo "situato", il pensiero cattolico metteva progressivamente da parte le vecchie fondazioni ontologiche "fisiciste", basate su un concetto astratto delle leggi "naturali" cui essa è sottoposta, ponendo l'accento sempre più sui valori della persona [...]. Il punto di riferimento è sempre meno il diritto naturale e sempre più i diritti naturali della persona»²⁶.

In coerenza, «la Costituzione italiana è fortemente influenzata dai principi del personalismo e dell'incontro di tali culture con quelle socialiste e liberali»²⁷, in relazione ai quali si assesteranno progressivamente i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, dopo una prima fase in cui la seconda aveva adottato una posizione più rigida. Ma in realtà la Car-

²² *Ivi*, 53-54.

²³ *Ivi*, 66-67.

²⁴ *Ivi*, 73.

²⁵ *Ivi*, 76.

²⁶ *Ivi*, 101.

²⁷ *Ivi*, 102.

ta costituzionale, pur riservando alla libertà religiosa nelle sue differenti manifestazioni un'ampia tutela puntualmente ricostruita nel libro di Barbera, non contiene un'esplicita enunciazione del principio di laicità, rispetto al quale qualche problema potrebbe porre l'art. 7 Cost., in quanto il regime concordatario in esso sancito «non consentirebbe di parlare di “equidistanza” e “uguaglianza” fra le varie confessioni religiose. Non a caso l'art. 8 dispone che le confessioni sono tutte “egualmente libere”, non dice che sono sottoposte a un trattamento “eguale”»²⁸.

La copertura costituzionale del principio di laicità è stata dunque ricavata in via interpretativa e in questa operazione ha svolto un ruolo decisivo la Corte costituzionale che, una volta abbandonato il suo iniziale orientamento favorevole ad attribuire una posizione di privilegio alla religione cattolica, con la sentenza “Casavola” (n. 203 del 1989) arriva a ricomprenderlo fra i principi supremi dell'ordinamento. Con la precisazione che esso «non significa indifferenza rispetto al fenomeno religioso; anzi prevede la tutela del sentimento religioso come bene sotteso al riconoscimento della libertà religiosa, proprio perché in primo luogo sentimento individuale e non prevalentemente collettivo [...]. Niente a che vedere quindi [...] con la via francese, ma neanche con quel *favor religionis* che era stato da più parti intravisto nella più risalente giurisprudenza costituzionale»²⁹.

Tuttavia, Barbera esprime al riguardo la propria perplessità, osservando che «un principio costituzionale deve trarsi o da una dichiarazione espressa del testo costituzionale, assunta con procedimento deduttivo o, meglio ancora, dal complesso delle norme costituzionali, assunto con procedimento induttivo, attraverso un processo di generalizzazione. In realtà, siamo piuttosto al crocevia di vari principi aventi – essi sì – una precisa valenza dogmatica e non meramente argomentativa [...]. È da questi principi, dalla loro reciproca interazione, dai principi stessi quindi del costituzionalismo liberaldemocratico che può trarsi [...] il corollario della laicità, senza dovere ricorrere alla individuazione di un principio autonomo»³⁰. Per cui saremmo in presenza di «un “metapprincipio” che ha una duplice funzione: a livello di sistema fornire al giurista un criterio di lettura di più principi e, a livello comparativo, consentirgli di individuare e classificare i tratti comuni ai vari ordinamenti liberaldemocratici»³¹.

Si delinea così una nozione di ‘laicità’ che – benché non venga ricavata in via immediata del testo costituzionale, configurandosi piuttosto come un fattore caratterizzante del sistema nel suo complesso – risulta in qualche modo ancora connessa col dato positivo. Connessione che appare al contrario molto attenuata nell'impianto metodologico sotteso al libro di Vincenzo Pacillo, il quale in effetti richiama il pensiero di Emilio Betti

²⁸ *Ivi*, 116.

²⁹ *Ivi*, 125.

³⁰ *Ivi*, 144.

³¹ *Ivi*, 146.

per sostenere «la storicità dell'interpretazione e l'importanza di ricostruire il sistema di “valori” su cui si fonda ogni ordinamento giuridico: questo approccio sottolinea la consapevolezza degli interessi culturali in gioco e dell'evoluzione storica dell'esperienza giuridica; esso suggerisce altresì l'adozione di una prospettiva dinamica e realistica nell'analisi del processo di generazione dei concetti normativi»³².

In tal senso, l'autore di *Per sempre giovane* si focalizza sull'esperienza francese «non solo perché il concetto giuridico di laicità – come noi oggi lo intendiamo – nasce in Francia proprio in quel periodo storico, ma perché è parimenti entro l'Esagono che assistiamo all'entrata in scena della figura dell'“intellettuale” come personaggio che gioca un ruolo-chiave all'interno del dibattito pubblico»³³. E l'analisi viene condotta attraverso l'esame di alcuni dei maggiori autori della scena letteraria transalpina, con un approccio riconducibile al filone degli studi di diritto e letteratura, che ha conosciuto una certa diffusione negli ultimi anni in una molteplicità di versioni, da quella incentrata sulla declinazione letteraria di temi giuridici, a quella riferita alle affinità strutturali tra la narrativa e l'attività legislativa e giurisprudenziale (si pensi, ad esempio, all'immagine della *chain novel* utilizzata da Ronald Dworkin per descrivere il concorso dei singoli giudici alla formazione delle regole nella prassi degli ordinamenti di *common law*).

Ad emergere è una concezione contraddistinta dal peso molto rilevante assunto dall'attitudine proattiva dell'azione pubblica nella misura in cui «la laicità, pur implicando la neutralità e l'imparzialità, non coincide e non si esaurisce in esse. La laicità non è indifferente: essa prende apertamente posizione per una società inclusiva, dove la libertà religiosa e la diversità confessionale sono non solo tollerate ma attivamente sostenute e dove le minoranze sono giuridicamente tutelate, promuovendo un dialogo costruttivo tra diverse culture e credenze»³⁴. Il che implica una visione – almeno in parte – diversa da quella di Luzzati, il quale sembrerebbe prefigurare piuttosto la terzietà e l'indifferenza delle istituzioni in rapporto alle dinamiche sociali ponendo l'accento sulla componente individualistico del suo modello. Anche se Pacillo non manca a sua volta di segnalare la necessità di «abbracciare la propria libertà di convinzione e assumere la responsabilità delle proprie scelte e azioni di fronte alle questioni ultime, anziché adattarsi a un ruolo o stereotipo imposto dalla società: stare davanti consapevolmente alla propria scelta religiosa o non religiosa, accettando la sfida di rileggere, ripensare ed eventualmente riconquistare la propria identità spirituale, storica e sociale»³⁵.

³² V. PACILLO, *Per sempre giovane*, 18-19.

³³ *Ivi*, 21.

³⁴ *Ivi*, 332.

³⁵ *Ivi*, 333.

§ 4. – *Il passato ed il futuro della laicità*

Si è rilevato in apertura di queste note che, al di là delle divergenze riscontrate nella lettura comparata dei tre volumi presi in esame, tutti gli autori sottolineano la stretta connessione dell'idea di 'laicità' con quella di 'democrazia', della quale essa costituisce un elemento essenziale essendo funzionale alla garanzia del pluralismo. E non stupisce perciò che alla crisi della democrazia denunciata ormai da più parti si associ pure quella della laicità, soggetta a sfide assai complesse sotto molteplici profili.

Innanzitutto, anche in conseguenza del progresso intervenuto in campo scientifico, il dibattito pubblico ha investito una serie di temi (si pensi, ad esempio, alla fecondazione eterologa, alla maternità surrogata o all'eutanasia) in ordine ai quali può risultare assai complicato trovare un punto di equilibrio accettabile da parte di movimenti ed organizzazioni impegnati a mantenere una determinata prospettiva etica. Col rischio di un irrigidimento su posizioni oltranziste dei diversi orientamenti in campo.

Su un altro piano, lo scenario è poi ulteriormente complicato dal peso crescente assunto – sulla scorta delle migrazioni in atto – da confessioni religiose in precedenza molto meno presenti nei Paesi dell'Occidente, con le quali mancano i meccanismi di relazione che con altre religioni tradizionalmente più consolidate sono stati costruiti nel corso di alcuni secoli di storia. Di modo che è più difficile per lo Stato mantenere un atteggiamento neutro, specialmente in presenza di pratiche in aperto contrasto con valori ormai profondamente radicati nei relativi ordinamenti.

D'altro canto, occorre evitare che la laicità assuma un connotato estremista divenendo lo strumento per un'integrazione forzata a scapito dell'identità personale dei cittadini immigrati. Così come è stato rilevato che la stessa tutela della libertà individuale, indicata quale orizzonte ultimo della laicità, non può assumere carattere assoluto trasformandosi in una sorta di religione civile costruita su alcuni diritti ritenuti prevalenti in termini assoluti su qualunque altra istanza in quanto inviolabili e sacri. Tant'è che si prospetta la nascita, in luogo della teologia politica teorizzata da Carl Schmitt e puntualmente criticata da Claudio Luzzati in vista della costruzione del suo cristallo, di una teologia dei diritti «fondamentalmente antidemocratica perché si limita a riconoscere una libertà *dallo* Stato (ridotto a nulla) e non si pone se non retoricamente il problema della libertà di partecipazione; anzi la partecipazione si annulla come problema nel momento in cui il diritto si accontenta del proprio esser tale, mera forma, considerata come rispecchiamento della propria assolutezza sovrana. I diritti politici quali presupposto e condizioni di ogni altro eventuale discorso sui diritti (civili, sociali, economici) scompaiono assorbiti da una retorica individualista e disgregatrice del tutto portata all'estremo»³⁶.

³⁶ A. CARRINO, *La Costituzione come decisione. Contro i giusmoralisti*, Milano, Mimesis, 2019, 293.

Si tratta solo di alcuni spunti di taglio rapsodico, che non possono evidentemente essere approfonditi in maniera adeguata ma che si propongono nell'auspicio di dare il senso di una situazione più generale molto complicata. Una situazione nella quale le liberaldemocrazie, dopo aver sconfitto i totalitarismi del Novecento ed essere approdate alle Costituzioni del Secondo dopoguerra, si trovano a dover fronteggiare problematiche per molti versi completamente inedite e sono chiamate a dimostrare l'attualità dei propri capisaldi, a cominciare dalla laicità delle istituzioni. Le battaglie da combattere sono ancora tante e non resta che sperare che essa abbia in sé le risorse necessarie per affrontarle, dimostrando di essere, citando Vincenzo Pacillo, "per sempre giovane" perché dal suo stato di salute dipende anche quello complessivo dei sistemi politici occidentali.

Abstract

The paper compares three recently published volumes on the topic of secularism with a view to providing some insights into an issue that occupies a central role in the dogmatics of contemporary liberal democracies.

Saggi

- CORRADO CARUSO, *Le funzioni politiche della giustizia costituzionale*
ENRICO DICIOTTI, *Assunti e implicazioni di una teoria sulle attività creative dei giudici.*
In risposta ad alcune critiche di Gaetano Carlizzi
FRANCESCO RIMOLI, *Neoliberalismo, infosfera, società della prestazione:*
i rischi di una democrazia accelerata
EMANUELE ROSSI, *La compatibilità tra le funzioni di parlamentare e di componente del Governo*
e i suoi riflessi sul funzionamento delle Camere

Materiali

- MARIO JORI, *Scarpelli filosofo*
ERIC MILLARD, *Eisenmann reconstruteur de la théorie constitutionnelle de Montesquieu*
CHARLES EISENMANN, *La Pensée Constitutionnelle de Montesquieu*
FEDERICO PEDRINI, *Colloquio sull'Ermeneutica II. L'ermeneutica giuridica tra diritto e giustizia.*
Intervista al Prof. Gaetano Chiurazzi (Torino, luglio 2025)

Interventi, Note e Discussioni

- SERGIO BARTOLE, *Per gli 80 anni di Gustavo Zagrebelsky. Riflessioni intorno a Il diritto mite*
MARTA CAREDDA, *I provvedimenti disciplinari del C.S.M., tra discrezionalità e riserva di legge*
GIUSEPPE DE VERGOTTINI, *Giustizia costituzionale e diritti umani*
MICHELE MASSA, *Separazione dei poteri e discrezionalità dei giudici nel pensiero*
di Gaetano Silvestri
ANDREA MORRONE, *La "riforma della giustizia" del Governo Meloni: un ibrido "senza decisione"*

Cronache extravaganti

- ALIS VIGNUDELLI, *Guido Alpa, amico di longue durée*
RENATO BALDUZZI, *I tanti Guido Alpa...*
MARCELLO BASILICO, *In ricordo del Professore*
ALBERTO MARIA BENEDETTI, *Guido Alpa e l'esperienza genovese*
SERGIO MARIA CARBONE, *Guido, giurista e uomo unico*
ANDREA D'ANGELO, *Guido Alpa, breviario di un'amicizia*
GIUSEPPE FRANCO FERRARI, *Un'amicizia in viaggio*
MAURO GRONDONA, *Guido Alpa, ovvero della mitezza metodologica*
GIUSEPPE MORBIDELLI, *Frammenti di un dizionario di ricordanze (giuridiche e non)*
VINCENZO ROPPO, *Guido Alpa: mitezza e forza*
ALESSANDRO SOMMA, *Con Guido Alpa da Genova a Roma passando per la Germania*

Maestri del Novecento

- VINCENZO FERRARI e VALERIO POCAR, *Renato Treves e la sua eredità, nel dialogo tra gli allievi*
ANGELO PANEBIANCO, *Matteucci e il liberalismo in trasformazione*

Nel cortile del banano

Recensioni

- MONICA BERGO, *I pensieri e le ali del diritto fondamentale alla salute*
LUCA VESPIGNANI, *Laicità ieri, oggi e domani*

Schede bibliografiche